



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 454 del 09/11/2023

Oggetto: IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE DELLE MISURE DELL'IMPOSTA ANNO 2024.

L'anno duemilaventitre, addì nove del mese di Novembre, nella solita sala del Civico Palazzo San Giorgio Sala Giunta del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco RIBOLDI FEDERICO la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale SANTE PALMIERI.

Intervengono i Signori:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presenze</u>
RIBOLDI FEDERICO	Sindaco	SI
CAPRA EMANUELE	Vice Sindaco	NO
DE LUCA VITO	Assessore	SI
FILIBERTI GIOVANNI BATTISTA	Assessore	SI
FRACCHIA GIGLIOLA	Assessore	SI
SAPIO DANIELA	Assessore	SI
STROZZI CECILIA	Assessore	SI
NOVELLI LUCA	Assessore	SI

PRESENTI: 7

ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 4 del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, e s.m.i., recante Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale, il quale dispone che:

- i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a € 5 per notte di soggiorno;
- il gettito derivante dall'imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto ministeriale;

Visto l'art. 4 del D.L. 24.04.1917, n. 50, convertito dalla Legge 21.06.2017, n. 96, il quale:

- al comma 1, disciplina il regime fiscale delle locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, intendendo per tali i contratti di locazione di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare;
- al comma 5-ter, dispone che il soggetto che incassa i canoni o i corrispettivi, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto ministeriale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 471. Tale disposizione fa pertanto riferimento a tutte le fattispecie assoggettate all'imposta di soggiorno e si applica, indistintamente, a tutti i soggetti che incassano canoni o corrispettivi, gestori di strutture ricettive o intermediari immobiliari o soggetti che gestiscono strutture ricettive indipendentemente dalla durata e dalle diverse caratteristiche del rapporto con gli ospiti;
- al comma 5-bis, stabilisce che i soggetti non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell'art. 162 del testo unico delle imposte sui

redditi, di cui al D.P.R. n. 917/1986, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti dal presente articolo tramite la stabile organizzazione. I soggetti non residenti riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo, in qualità di responsabili d'imposta, nominano un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973. La figura del rappresentante fiscale rileva pertanto anche ai fini della responsabilità del pagamento dell'imposta di soggiorno;

- al comma 7, prevede che a decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011, possono, in deroga all'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015 e all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno. La facoltà di istituzione o rimodulazione dell'imposta di soggiorno è esercitata in deroga della data fissata dalle leggi statali per l'approvazione del bilancio quale termine per la deliberazione delle aliquote e tariffe dell'ente locale per l'anno di riferimento;

Vista la deliberazione C.C. n. 10 del 13.03.2023 con cui si è provveduto all'istituzione dell'imposta di soggiorno ed all'approvazione del Regolamento per la sua applicazione;

Richiamato l'art. 5 del predetto Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, il quale prevede, tra l'altro, che l'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale in materia, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per le strutture ricettive la misura è definita in rapporto alla loro classificazione. L'imposta è applicata fino ad un massimo di 4 (quattro) pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva;

Considerato che il criterio della classificazione può ritenersi coerente con il parametro "in proporzione al prezzo" stabilito dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011, in quanto la classificazione delle strutture ricettive evidenzia, anche per comune esperienza, caratteristiche qualitative delle strutture crescenti rispetto al crescere della classificazione, cui è correlato un aumento del prezzo richiesto ai clienti, così che l'imposta di soggiorno viene, in via indiretta, rapportata proporzionalmente al prezzo, con un sistema di maggiore semplicità applicativa;

Ritenuto pertanto opportuno determinare le misure dell'Imposta di Soggiorno per persona e per singolo pernottamento, nel rispetto del limite massimo di € 5,00 a persona e per notte di soggiorno stabilito dalla norma e sulla base dei criteri e principi fissati dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, approvato in sede di sua istituzione, commisurandone l'entità alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla vigente disciplina della Regione Piemonte, nonché alla classificazione delle medesime strutture ricettive, come risultante nel prospetto Allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, in cui si prevede la rivalutazione della tariffa prevista per la categoria relativa ai "campeggi e villaggi turistici" da € 1,00 a € 1,50 tenuto conto della volontà di incrementare gli interventi volti a vantaggio di tale categoria,;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;

Visto l'art. 13, comma 15-*quater*, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito dalla Legge 22.12.2011, n. 214, come modificato dal D.L. n. 34/2019, convertito dalla Legge n. 58/2019, il quale stabilisce che i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del precedente comma 15, ossia mediante inserimento nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze;

Visto l'art. unico, comma 169 della Legge 27.12.2006, n. 296, ai sensi del quale gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale il Bilancio di Previsione degli enti locali deve essere approvato entro il termine del 31 dicembre;

Rilevato che, per il combinato disposto dell'art. 42, comma 2, lettera f) e dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, l'organo competente a deliberare le tariffe dell'imposta di soggiorno è la Giunta Comunale.

Visti gli allegati pareri favorevoli tecnico e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio e dal Dirigente del Settore Economico Finanziario/Controllo di Gestione, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

All'unanimità di voti espressi a termini di legge.

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare le misure dell'Imposta di Soggiorno per l'anno 2024 di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011, istituita e disciplinata con deliberazione C.C. n. 10 in data 13.03.2023 come da prospetto "Misure dell'Imposta di Soggiorno" Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che l'Imposta di Soggiorno è applicata fino ad un massimo di 4 (quattro) pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva, fatte salve le esenzioni e riduzioni previste dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno;
4. di dare atto che l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno e delle relative misure decorre dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione, effettuata ai sensi dell'art. 13, comma 15-*quater*, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito dalla Legge 22.12.2011, n. 214, come modificato dal D.L. n. 34/2019, convertito dalla Legge n. 58/2019, mediante inserimento nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze;
5. di trasmettere, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito dalla Legge 22.12.2011, n. 214, e dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997,

la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento delle finanze.

STABILISCE INOLTRE

col voto unanime dei presenti, palesemente reso, l'immediata eseguibilità ai sensi
dell'art. 134 comma 4° D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

§*§

➤ Il Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Nadia Canone

Letto approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Federico Riboldi

Il Segretario Generale
PALMIERI SANTE